



Malattia

In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza e inviare alla medesima entro due giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. Con le stesse modalità deve essere comunicata l'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro.

In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.

L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore; il lavoratore è tenuto, fin dal primo giorno di assenza, e per tutta la durata della malattia, a trovarsi a disposizione nel domicilio comunicato al datore di lavoro, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19, compresi i domenicali o festivi, per consentire l'accertamento del suo stato di salute.

Sono fatte salve le necessità di assentarsi per motivi inerenti la malattia o per gravi ed eccezionali motivi familiari, comunicati preventivamente, salvo casi di forza maggiore, all'azienda e successivamente documentati.

Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo che si calcola sommando i diversi periodi di assenza effettuati nell'arco dei 36 mesi precedenti l'inizio di ogni malattia. I 36 mesi vanno intesi come periodo mobile.

Anzianità di azienda	Conservazione posto	Trattamento economico
Fino a 3 anni	6 mesi	2 mesi al 100% - 4 mesi al 50%
Dai 3 ai 6 anni	9 mesi	3 mesi al 100% - 6 mesi al 50%
Oltre i 6 anni	12 mesi	4 mesi al 100% - 8 mesi al 50%

I periodi sopra indicati, possono prolungarsi se nel triennio intervengono alcuni casi:

- malattie ininterrotte di durata superiore ai 6, 9, 12 mesi
- ricadute della stessa malattia entro 60 giorni
- se negli ultimi 36 mesi si sono verificati 2 eventi morbosi pari o superiori ai 3 mesi ciascuno

Anzianità di azienda	Conservazione posto	Trattamento economico
Fino a 3 anni	(6+3) 9 mesi	3 mesi al 100% - 6 mesi al 50%
Dai 3 ai 6 anni	(9+4,5) 13,5 mesi	4,5 mesi al 100% - 9 mesi al 50%
Oltre i 6 anni	(12+6) 18 mesi	6 mesi al 100% - 12 mesi al 50%

La malattia sospende il decorso del preavviso nel caso di licenziamento. La malattia insorta durante il periodo di ferie, ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:

- malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso
- malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario

Nel caso in cui durante il triennio, si siano verificate assenze per malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi pari o superiore a 7, l'ottava e le successive assenze di durata non superiore a 5 giorni verranno computate in misura doppia ai fini del calcolo dei limiti di trattamento economico; a tali effetti non verranno considerate le assenze dovute a ricovero ospedaliero compreso il *day hospital* ed a trattamenti terapeutici ricorrenti (emodialisi, morbo di Cooley, epatite, gravi malattie cardiocircolatorie, ecc.), fruiti presso enti ospedalieri e risultanti da apposita certificazione.

Fatti salvi i periodi di conservazione del posto, nel computo dei limiti di trattamento economico non saranno conteggiati e quindi saranno retribuiti ad intera retribuzione globale:

- a) i periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi, fino ad un massimo di:
 - 60 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti
 - 75 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 compiuti
 - 90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni
- b) i periodi di malattia di durata superiore a 21 giorni continuativi, fino ad un massimo di:
 - 60 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti
 - 75 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 compiuti
 - 90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni

e comunque fino ad un tetto massimo di 120 giorni complessivi per gli eventi di cui ai punti a) e b) unitariamente considerati-

Superati i limiti di conservazione del posto, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di mesi 4, durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto. A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di malattia grave e continuativa, periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica, debitamente comprovata che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi 24 mesi continuativi.

Le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa, che comunque non fanno venir meno la capacità di prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentiranno al lavoratore all'atto del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro di poter fruire dell'aspettativa prolungata anche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari.

Su richiesta del lavoratore, l'azienda per un massimo di due volte nell'anno solare, fornirà entro venti giorni dalla richiesta le informazioni necessarie alla esatta conoscenza della situazione del cumulo di eventuali assenze per malattia, in relazione alla conservazione del posto di lavoro ed al trattamento economico dei periodi di assenza.

